



DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

*Funzione Specialistica di Supporto allo sviluppo
di progetti didattici speciali con le Forze Armate*

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Esercito Italiano rappresentato dal Comandante delle Forze Operative Sud.

Si sottopone all'attenzione dell'Organo lo schema dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) e l'Esercito Italiano, rappresentato dal Comando delle Forze Operative Sud convenuto a seguito scambi di mail e incontri in presenza tra rappresentanti dell'Ateneo e i rappresentanti del Comando delle Forze Operative Sud, al seguito della quale si è pervenuti all'invio del testo definitivo da parte del Ten.Col. Mauro Lastella, con mail del 03.08.2021.

In particolare, l'Accordo *de quo* contiene le linee per sviluppare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, dell'istruzione, della sanità, dell'informatica, della gestione delle emergenze di Protezione Civile, dell'approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, delle attività in tutela dell'ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità.

La collaborazione fra E.I. e UNIBA si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche relative a ricerca e sviluppo di: progetti inerenti l'Agenda Digitale Italiana; progetti per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico ed archeologico; progetti su tematiche ambientali relative alle varie forme di inquinamento al loro contrasto e all'educazione al rispetto dell'ecosistema; organizzazione di *workshop*, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori e di *lectio magistralis* di rappresentanti delle Parti.

Il Protocollo prevede (all'art. 14) l'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri da nominare, di cui due per E.I. e due per UNIBA.

Di seguito si riporta l'Accordo di cui trattasi:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Esercito Italiano (nel seguito denominato "E.I."), rappresentato dal Comandante delle Forze Operative Sud, domiciliato per la carica presso Palazzo Salerno, sito in Napoli, Piazza del Plebiscito, n. 33 (Codice Fiscale n. 80026820631),

E

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito denominata "UNIBA"), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 (Codice Fiscale n. 80002170720), rappresentata dal Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, di seguito congiuntamente le Parti o singolarmente la Parte.

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.lgs. n. 66/2010, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- l'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la L. n. 448/2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- il D.lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010";
- la Circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23.05.2000, che stabilisce i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per l'attività di docenza;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14.05.2013, M_D GMIL 0812497 del 11.02.2014 e M_D GMIL 0959267 del 03.06.2014;
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;
- la L. n. 124/2007 ed il D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. n. 3/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. n. 5/2015, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- il D.I. n. 162/2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, che riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze e s.m.i.;
- la Circolare 1007 "Identità Visiva dell'Esercito Italiano" ed. 2016 2^ Serie A.V.;
- la Direttiva SMD – L – 027, che regola gli aspetti amministrativi legati all'Istituto della c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dell'E.I.;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa”, Edizione 2015;
- il Parere del Consiglio di Stato (Sezione III, n. 324/2012);
- la Direttiva IGESAN-001 “Direttiva per la formazione sanitaria interforze”, Edizione 2014;
- la L. n. 341/1990, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;
- il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare l'art. 10 comma 5 lettera d);

PREMESSO CHE

- ✓ E.I. e UNIBA con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto;
- ✓ E.I. e UNIBA convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, dell'istruzione, della

sanità, dell'informatica, della gestione delle emergenze di Protezione Civile, dell'approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, delle attività in tutela dell'ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità;

- ✓ L'E.I., nell'ambito delle proprie attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di innovazione ed arricchimento istituzionale mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

E.I. e UNIBA e loro rispettive articolazioni, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati coerenti con aspetti afferenti ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, dell'istruzione, della sanità, dell'informatica, della gestione delle emergenze di Protezione Civile, dell'approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, delle attività in tutela dell'ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità.

La collaborazione fra E.I. e UNIBA si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze dell'E.I. e di UNIBA, in ambito storico, tecnologico, formativo, della comunicazione e della cooperazione nazionale e internazionale, nonché realizzazione di documenti filmici congiunti su riviste specializzate e di settore;
2. organizzazione di *workshop*, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori e di *lectio magistralis* di rappresentanti delle Parti ed eventi similari rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati, fermo restando che eventuali offerte formative da parte di UNIBA dovranno sempre costituire oggetto di preventiva valutazione comparativa da parte dell'E.I., al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività negoziale della Difesa;
3. ricerca e sviluppo di progetti inerenti l'Agenda Digitale Italiana, le tecnologie

dell'informazione, la comunicazione, l'*e-learning* e le attività sportive, al fine di promuovere un approccio più innovativo e di qualità;

4. ricerca e sviluppo di attività o progetti per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico ed archeologico, con lo scopo di realizzare anche soluzioni innovative avanzate applicabili alle fonti storiche e ai dati archeologici;
5. ricerca e sviluppo di attività o progetti su tematiche ambientali relative alle varie forme di inquinamento al loro contrasto e all'educazione al rispetto dell'ecosistema.
6. sviluppo e collaborazione in progetti di ricerca, con particolare riferimento ai Programmi comunitari di cooperazione territoriale e transregionale, nonché a progetti internazionali.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere.

In particolare, UNIBA si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell'oggetto del presente Accordo.

UNIBA si impegna inoltre ad accogliere personale dell'E.I. presso le proprie strutture e, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, l'E.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. L'E.I. si impegna, inoltre, ad accogliere personale di UNIBA presso le proprie strutture, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

Art. 4 - Accordi attuativi discendenti

Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività, oggetto del presente Accordo, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili di volta in volta, in ragione della loro tipologia, alla preventiva autorizzazione dell'E.I. e dei competenti Organi di Governo di UNIBA e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 19.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento,

- supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 6 - Attività mediatica

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, dovrà essere preferibilmente concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati,

informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) come novellato dal D. Lgs. 101/2018. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 - Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

Art. 12 - Tutela del patrimonio informativo della Difesa

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a

qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

Art. 13 - Referenti per l'attuazione dell'Accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente dell'Accordo per UNIBA è individuato nella persona del Rettore *pro tempore*/persona da lui delegata.

Il Referente dell'Accordo per l'E.I. è individuato nel Comandante delle Forze Operative Sud/persona da lui delegata.

Art. 14 - Comitato Tecnico - Scientifico

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due per E.I. e due per UNIBA, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l’attuazione dell’Accordo, altresì mediante l’attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente. Esso soggiace comunque ai dettami dell’art. 18 della L. n. 488/2001 e all’art. 5 del D.lgs. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010.

Art. 15 - Durata e recesso

Il presente Accordo Quadro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione per l’E.I. della Relazione di chiusura a cura dei Referenti per l’accordo da inoltrare allo Stato Maggiore della Difesa che riporti, oltre alla valutazione generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all’altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

E’ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi di cui all’art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 16 - Modifiche all’Accordo

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 17 - Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 18 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19 - Oneri finanziari e Costi

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Amministrazione Difesa e di UNIBA, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Gli eventuali Accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta di volta in volta sottoponibili allo Stato Maggiore della Difesa a seconda della loro tipologia e natura ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a., qualora ne ricorrano i presupposti. La definizione nel dettaglio delle attività, effettuate mediante Accordi attuativi, dovrà prevedere la relativa valutazione di convenienza economica ed opportunità, le stime tecnico-finanziarie e le opportune analisi di costo-efficacia sentito il Comitato Tecnico Scientifico e i competenti Organi di Governo di ciascuna parte.

Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21 – Firma

Il presente Protocollo è firmato digitalmente dalle Parti secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, secondo la normativa che la riguarda.

LETTO, APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE

Data

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Magnifico Rettore
Prof. Stefano BRONZINI

Per l'Esercito Italiano
Il Comandante delle Forze Operative Sud
GEN.C.A. Giuseppe TOTA

L'Ufficio, in relazione all'Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall'art. 68 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Al termine dell'illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERA

Il Senato Accademico

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato nella G.U. n. 46 del 23.02.2019;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007;

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990 "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni"

VISTO lo schema del predetto Accordo di Collaborazione;

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di competenza la stipula dell'Accordo di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Esercito Italiano rappresentato dal Comando delle Forze Operative Sud per sviluppare rapporti di collaborazione e di realizzare potenziali partenariati strategici nelle diverse aree di comune interesse quali i campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, dell'istruzione, della sanità, dell'informatica, della gestione delle emergenze di Protezione Civile, dell'approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, delle attività in tutela dell'ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità;
- di nominare quali componenti UNIBA del Comitato Tecnico – Scientifico: il Prof. e il Prof.
- di dare mandato al Rettore di apportare allo stesso eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.

Dott.ssa Lucia Pellegrino

*Funzione Specialistica di supporto allo
sviluppo di progetti didattici speciali con
le Forze Armate*

IL DIRETTORE
Dott.ssa Filomena Luisa My